

Malattia sul lavoro ed eventuale decesso per ambiente nocivo e dannoso e risarcimento danni

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23653 del 21 Novembre 2016, ha definito che nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 codice penale, per cui il rapporto causale tra evento e danno è regolato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, a determinare l'evento, sicché solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre la infermità deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge.


......

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha stabilito che se il lavoratore è messo a contatto, nello svolgimento delle sue mansioni, con sostanze pericolose, la malattia può essere ben dipendente da tali cause anche se ve ne possono essere altre. Pertanto se l'azienda risulta responsabile per il lavoratore esposto a sostanze pericolose e dannose per la salute, all'ammalato o agli eredi spetta il risarcimento del danno.

II fatto

Il caso trova origine dalla sentenza con cui la corte d'appello accoglieva il ricorso proposto dall'Inail contro la sentenza del Tribunale di primo grado che, riconosciuta sulla scorta di una consulenza tecnica d'ufficio la natura professionale della malattia che aveva cagionato il decesso di un lavoratore, accoglieva la domanda del coniuge e condannava l'Istituto all'erogazione delle prestazioni assicurative di legge in favore dell'attrice.

In riforma di detta sentenza, la Corte d'Appello affermava invece, in base alla nuova consulenza t.u. disposta in appello, che il defunto fosse deceduto per un complesso patologico gravissimo (neoplasia polmonare) del tutto autonomo rispetto all'attività lavorativa pregressa (addetto all'edilizia). Aggiungeva, inoltre, che non poteva essere condiviso il parere del consulente di primo grado essendo del tutto convincente il giudizio tecnico peritale acquisito in secondo grado, secondo cui la rilevanza e la gravità della patologia tumorale erano non soltanto sufficienti di per sé a cagionarne la morte, ma





anche di natura ed entità tali da non essere state influenzate dalla modesta pericolosità dell'ambiente lavorativo (cantiere edile) a fronte di una inveterata e pericolosa abitudine a fumare.

La moglie del lavoratore deceduto proponeva quindi ricorso per la cassazione della sentenza, lamentando che erroneamente la corte d'appello aveva valutato che la indicata modesta pericolosità dell'ambiente lavorativo costituito dal cantiere edile non era idonea a confutare i numerosi studi epidemiologici che riconoscevano invece un ruolo concausale nell'insorgenza della neoplasia polmonare all'esposizione a sostanze tossiche (in particolare amianto) presenti nell'ambiente di lavoro.

La decisione

La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.

In motivazione, innanzitutto la Corte considerava che la sentenza impugnata, sulla scorta della ctu espletata nel giudizio d'appello, negava un qualsiasi ruolo causale con la malattia (neoplasia polmonare) che avrebbe condotto al decesso il lavoratore, alle sostanze tossiche alle quali egli era stato esposto nel corso di 31 anni di vita lavorativa in ambiente di lavoro inquinato dalla presenza di amianto, idrocarburi aromatici policiclici, cemento, bitume. Tutte queste sostanze, insieme al fumo di sigaretta, avevano agito, secondo il medesimo ctu di prime cure come concause delle due patologie (carcinoma polmonare e broncopatia cronica ostruttiva) che lo avevano condotto alla morte.

I Giudici di legittimità sottolineavano quindi che la sentenza impugnata aveva degradato a "modesta" la pericolosità dell'ambiente lavorativo (cantiere edile) dove aveva operato il lavoratore e aveva qualificato come del tutto autonoma rispetto all'attività di lavoro la patologia tumorale che da sola avrebbe cagionato il suo decesso. In tal modo i giudici del merito avevano negato un apporto anche soltanto concorsuale alle sostanze nocive, alle quali nondimeno non si negava egli fosse stato esposto nel corso dell'attività di lavoro.

Ricordava ,a questo punto, la Suprema Corte che , ai fini dell'operatività della tutela assicurativa per la giurisprudenza anche costituzionale è comunque sufficiente il rischio ambientale, ossia che il lavoratore abbia contratto la malattia di cui si discute in virtù di una nocività comunque presente nell'ambiente di lavoro ovvero in ragione delle lavorazioni eseguite al suo interno, anche se egli non fosse stato specificamente addetto alle stesse.





Fermo restando, proseguivano gli Ermellini, che il nostro ordinamento in materia di nesso casuale è ispirato al principio di equivalenza delle cause, al fine di ricostruire il nesso di causa occorre tener conto di qualsiasi fattore, anche indiretto, remoto o di minore spessore, sul piano eziologico, che abbia concretamente cooperato a creare nel soggetto una situazione tale da favorire comunque l'azione dannosa di altri fattori o ad aggravarne gli effetti, senza che possa riconoscersi rilevanza causale esclusiva soltanto ad uno dei fattori patologici che abbiano operato nella serie causale.

La sentenza in esame, invece, rispetto ad una malattia ad eziologia multifattoriale, pur non contestando che il lavoratore fosse stato esposto per il lunghissimo periodo di tempo di 31 anni alle sostanze nocive presenti nell'ambiente di lavoro, aveva negato un qualsiasi ruolo causale alle stesse sostanze senza accennare nemmeno ad una giustificazione e si era limitata a qualificare come "modesta" la pericolosità dell'ambiente ed a raccordare la malattia esclusivamente con "l'inveterata e pericolosa abitudine tabagica del lavoratore deceduto", ma in assenza di elementi, in alcun modo indicati dal giudice di merito, idonei ad attribuire al tabagismo il carattere di causa esclusiva dello stesso evento dannoso.

Tutto questo , aggiungeva infine la Corte , senza considerare, sotto il profilo giuridico, la peculiare disciplina apprestata dall'ordinamento assicurativo per la tutela delle malattie professionali tabellate, per cui , in definitiva, deve ritenersi sempre illegittimo negare il ruolo causale di un fattore nocivo professionale tabellato semplicemente qualificando la sua pericolosità come "modesta"; in quanto, essendo , per esempio, tabellata la lavorazione comportante una esposizione comunque all'amianto, secondo il criterio oggettivo dell'esposizione ambientale, l'apporto del fattore extraprofessionale non potrà essere ritenuto esclusivo, ma nemmeno prevalente o comunque tale da negare qualsiasi ruolo concorsuale del medesimo fattore tabellato , senza offrire una idonea spiegazione sul piano fattuale e scientifico.

Per tutto quanto sopra, il ricorso veniva accolto.

In definitiva

L'interessantissima sentenza in esame, prende in considerazione ancora una volta la situazione e le eventuali conseguenze di chi , per lavoro , resta a contatto con fattori di rischio di malattie come, ad esempio, vernici, amianto, idrocarburi aromatici policiclici, cemento, bitume e pvc.

La giurisprudenza nel passato ci ha indicato che se il lavoratore effettivamente nel tempo si ammala (ed eventualmente in seguito decede, nel qual caso gli attori in una causa





diventato gli eredi) ha possibilità di vedersi assegnato un "risarcimento del danno", nel momento in cui è dimostrato sia il danno (cioè la malattia), ma anche che tale danno è stato determinato dall'ambiento di lavoro nocivo e non anche da ulteriori fattori.

Tale tesi, in accordo con le norme di legge, richiede quindi un vero e proprio legame di dipendenza della malattia dall'attività lavorativa: il lavoratore o chi per lui, deve fornire la prova che non esistano concause all'insorgenza della malattia oltre all'esposizione a sostanze pericolose sul luogo di lavoro. Tutto ciò con la debita considerazione che fornire una tale dimostrazione è molto difficile, in quanto presuppone la conoscenza di tutti i fattori di rischio di una determinata malattia (cosa anche allo stato attuale delle conoscenze medico-scientifiche non sempre possibile) e che l'ammalato non è mai stato esposto a nessuno di essi.

Con la sentenza qui in commento, la Cassazione è intervenuta sembra aprire la strada a una più facile risarcibilità delle malattie professionali. Nello specifico la Corte sostiene che se da una parte è vero che è necessario fornire la prova che la malattia sia derivata unicamente dall'ambiente lavorativo insalubre cui è addetto il dipendente, ma è anche vero che, per ottenere l'indennizzo dall'Inail, è comunque sufficiente il semplice "rischio ambientale", ovvero che il lavoratore abbia contratto la malattia in virtù di un pericolo comunque presente nell'ambiente di lavoro, ossia per via delle lavorazioni eseguite al suo interno.

Questo significa che se il lavoratore è messo a contatto, nello svolgimento delle sue mansioni, con sostanze pericolose, la malattia può essere ben dipendente da tali cause anche se ve ne possono essere altre (come ad esempio , nella fattispecie considerata) il tabagismo).

La Cassazione inoltre, nella lunga motivazione, ricorda che esistono le cosiddette malattie professionali tabellate, ossia indicate in una apposita tabella redatta e aggiornate periodicamente in base alla legge allo scopo di agevolare il lavoratore esposto a determinati rischi nella dimostrazione del nesso di causalità sul terreno assicurativo Inail. In questo senso , tutte le volte in cui la malattia è inclusa nella tabella, basterà al lavoratore provare la malattia e di essere stato addetto alle suddette mansioni nocive "tabellate", perché il rapporto di causa-effetto della malattia rispetto all'ambiente di lavoro sia presunto dalla legge. L'azienda e l'Inail potranno anche dimostrare il contrario, ma occorre provino l'esistenza di un'altra causa di per sé capace di provocare, da sola, la malattia contratta dal dipendente, tanto da escludere la responsabilità del luogo di lavoro.

